



# Ministero della Salute

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO  
UFFICIO 2 – Organizzazione e relazioni sindacali

### SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023

Il giorno 30 settembre 2024 si sono riunite presso la sede del Ministero della Salute sita in viale Giorgio Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 9 maggio 2022 – Funzioni centrali personale non dirigente, debitamente convocate per la sottoscrizione in via definitiva dell'ipotesi di accordo, di seguito denominate parti.

**VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Salute, di cui alla nota MEF-UCB\_SAL-Prot. 15380 del 01/08/2024, all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo del 16 luglio 2024 concernente l'applicazione per l'anno 2023 dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente;

**PRESO ATTO** della nota DFP - 0064757-P-25/09/2024, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di Accordo di cui trattasi, e della nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP MEF-RGS-Prot. 208959 del 25/09/2024, che ha parimenti espresso parere favorevole, con richiesta di provvedere alla modifica della relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento all'ipotesi di accordo;

**VISTA** la nota DGPOB prot. n. 37779 del 27/09/2024, con la quale la ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio ha fornito assicurazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP circa la modifica della relazione tecnico-finanziaria;

### LE PARTI CONVENGONO

Per le motivazioni di cui in premessa, di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2023, sottoscritta in data 16 luglio 2024.

Roma, 30/09/2024

**PER LE OO.SS.:**

FP CGIL.....  
.....

CISL FP.....

.....sottoscritto a mezzo mail.....

**PER LA PARTE PUBBLICA:**

.....

UIL PA .....

*[Handwritten signature]*

USB PI .....

*[Handwritten signature]*

CONFESAL-UNSA .....

FLP .....

CONFINTESA FP .....



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE  
E DEL BILANCIO  
EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL  
BILANCIO  
UFFICIO 2 – Organizzazione e relazioni sindacali

## IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023.

Nelle giornate del 17 maggio, 14 giugno si sono riunite, anche in video conferenza, presso la sede del Ministero della salute sita in viale Giorgio Ribotta, n. 5, Roma, la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 9 maggio 2022 – Funzioni centrali del personale non dirigente, debitamente convocate.

I presenti risultano dal foglio delle presenze conservato agli atti dell'Ufficio 2 della ex DGPOB.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

**VISTO** l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede – in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della salute in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale – la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

**VISTO** l'art. 3, comma 8 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

**VISTO** l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con apposito D.P.C.M., al personale del Ministero della salute inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

**VISTO** il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della salute appartenente alle qualifiche funzionali VII<sup>^</sup>, VIII<sup>^</sup> e IX<sup>^</sup> dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i CC.CC.NN.L. del comparto Ministeri nelle parti ancora vigenti;

**VISTO** il C.C.N.L. del 9 maggio 2022 relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019/2021, che prevede, tra l'altro, un nuovo sistema di classificazione del personale;

**VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge dalla legge 7 agosto 2008, n. 133;

**VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, di istituzione del Ministero della salute;

**VISTA** la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante la "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti."

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il dpcm 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 3 gennaio 2024 adottato nelle more della conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dei Capi dipartimento e della emanazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa, nonché fino all'effettivo conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale di cui all'articolo 23, comma 3, del citato D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTI** i decreti del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2024 e del 21 giugno 2024 di nomina dei Capi dei dipartimenti del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. 165 del 2001;

**VISTO** il decreto ministeriale del 4 aprile 2024 di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione che ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio o, su sua delega, al Direttore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, con potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;

**VISTO** il decreto ministeriale 18 dicembre 2018 di aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*" del Ministero della salute adottato in base alle linee guida del 28 dicembre 2017 della Funzione pubblica;

**TENUTO CONTO** che, per le ragioni su esposte, i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando da altre amministrazioni con formale provvedimento;

**PRESO ATTO** della nota DFP n. 0039909 dell'11 giugno 2024, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha evidenziato che la corresponsione dell'emolumento, dovendo rispondere a finalità meritocratiche e premiali, deve essere subordinata



2

non solo al raggiungimento di obiettivi assegnati, ma, altresì, ad una valutazione dell'apporto individuale di ciascun dipendente;

**RITENUTO OPPORTUNO**, pertanto, di individuare criteri di corresponsione del compenso in parola che tengano conto sia della partecipazione collettiva che individuale del personale al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle singole strutture di appartenenza;

**CONSIDERATO** che le risorse anno 2023 per la corresponsione dell'emolumento di cui all'art. 7 della legge 362/99 al personale delle aree funzionali sono state versate al conto entrate come da quietanza n. 967091 del 20 dicembre 2023 per un importo pari ad euro 14.730.775,00, quietanza n. 967090 del 20 dicembre 2023 per un importo pari ad euro 2.585.683,39, quietanza n. 967088 del 20 dicembre 2023 per un importo pari ad euro 731.219,62, quietanza n. 967089 del 20 dicembre 2023 per un importo pari ad euro 551.393,00, per un totale complessivo di euro 18.599.071,00, comprensivo di oneri a carico dell'amministrazione;

**TENUTO CONTO**, pertanto, che le risorse da destinare per le finalità della presente ipotesi di accordo per l'anno 2023 ammontano complessivamente a euro 18.599.071,00;

**TENUTO CONTO** che, in fase di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale, ed anche in relazione all'esigenza di anticipare quanto più possibile la corresponsione dell'emolumento di cui trattasi, riferito all'annualità del 2023, si ritiene opportuno applicare i medesimi coefficienti di ripartizione contenuti nell'Ipotesi di accordo riguardante l'annualità precedente, nelle more dell'individuazione, a mezzo di apposito tavolo tecnico istituito con le OO.SS., di nuovi coefficienti per le successive annualità

## CONVENGONO

### Art. 1

1. Per i motivi indicati in premessa e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2001, considerando il D.P.C.M. del 13 dicembre 1995, di destinare all'istituto economico, oggetto del presente accordo, l'importo necessario al riconoscimento al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria di somme idonee ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, quanto previsto dalla normativa su citata.

### Art. 2

1. Per i motivi indicati in premessa, il compenso in esame sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e al personale di altre amministrazioni in comando presso il Ministero della salute con formale provvedimento.



### Art. 3

1. Il compenso sarà corrisposto tenendo conto della partecipazione collettiva e individuale del personale al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle singole strutture di appartenenza, ai fini della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione.

2. In particolare, le risorse disponibili saranno corrisposte:

- a) per il 60% in relazione al progressivo miglioramento delle prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza (performance organizzativa), per il contributo collegato al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle strutture di appartenenza;
- b) per il 40% in base al punteggio della valutazione complessiva di *performance* conseguito da ciascun dipendente in relazione all'apporto individuale assicurato in coerenza al ruolo rivestito e all'attività svolta nell'ambito della struttura di appartenenza.

3. La componente relativa al comma 2, lettera a) verrà corrisposta secondo le seguenti misure percentuali:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 80% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 70% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 60% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 50% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi prestazionali assegnati.

Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%.

4. La componente relativa al comma 2, lettera b) verrà corrisposta secondo le seguenti misure percentuali:

- 100% del compenso in caso di punteggio pari ad almeno 85/100;
- 80% del compenso in caso di punteggio tra 80/100 e 84/100;
- 70% del compenso in caso di punteggio tra 70/100 e 79/100;
- 60% del compenso in caso di punteggio tra 60/100 e 69/100;
- 50% del compenso in caso di punteggio tra 50/100 e 59/100.

Non sarà corrisposto alcun compenso nel caso in cui il dipendente abbia riportato un punteggio complessivo inferiore a 50/100.

### Art. 4

L'emolumento complessivo spettante a ciascun dipendente, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo precedente, verrà determinato in base ai diversi coefficienti progressivi di calcolo, in corrispondenza degli *ex* livelli stipendiali riportati:



<u>Aree</u>	<u>ex Area e Fascia Retributiva</u>	<u>Coefficiente</u>
Funzionari	EX AREA III F7	1,9780
	EX AREA III F6	1,9780
	EX AREA III F5	1,9780
	EX AREA III F4	1,8210
	EX AREA III F3	1,6130
	EX AREA III F2	1,5080
	EX AREA III F1	1,4700
Assistenti	EX AREA II F6	1,4520
	EX AREA II F5	1,4520
	EX AREA II F4	1,3810
	EX AREA II F3	1,2680
	EX AREA II F2	1,1620
	EX AREA II F1	1,0810
Operatori	EX AREA I F3	1,0700
	EX AREA I F2	1,0550
	EX AREA I F1	1,0000

#### Art. 5

Per i motivi indicati in premessa, l'emolumento di cui al presente accordo sarà corrisposto in base alla posizione posseduta alla data del 1° gennaio 2023. Lo stesso sarà inoltre corrisposto in relazione:

- alla data di assunzione o di comando rispettivamente per gli assunti e i comandati "in" nel corso dell'anno 2023;
- alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out" nel corso dell'anno 2023;
- alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di *part-time*;
- alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Art. 6

Per le motivazioni di cui in premessa, le parti, infine convengono che le eventuali somme residue saranno redistribuite, per il miglioramento della produttività, a tutto il personale destinatario del presente accordo, sulla base dei coefficienti indicati al precedente art. 4 e secondo i criteri individuati ai precedenti articoli 3 e 5.

Roma, li 16 giugno 2024


**PER LE OO.SS.**

**PER LA PARTE PUBBLICA**


FP/CGIL

  
.....

CISL/FP

  
.....  
  
.....

UIL/PA



  
.....

FLP

.....  
CONFINTESA FP

.....  
CONFSAL-UNSA

.....  
USB PI

  
  
.....



# Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE  
E DEL BILANCIO**  
EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL  
BILANCIO  
UFFICIO 2 – Ex DGPOB

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA SULL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE  
DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER  
L'ANNO 2023**

Il giorno 30 settembre 2024 si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 9 maggio 2022 – Funzioni centrali del personale non dirigente, ai fini della sottoscrizione dell'accordo definitivo concernente l'oggetto.

Al riguardo, le parti concordano di sostituire l'interpretazione autentica di cui all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, contenente un refuso, con quella indicata nell'allegato 1.

I compensi saranno corrisposti in base alla posizione economica posseduta alla data del 1° gennaio 2023.

Roma, li

**PER LE OO.SS.**

**PER LA PARTE PUBBLICA**

FP CGIL.....

.....

CISL FP.....

.....

.....sottoscritta a mezzo mail.....

UIL PA.....

USB PI.....

CONFSAL-UNSA.....

FLP.....

CONFINTESA FP.....

Assenze dal servizio equiparate alla presenza ai fini della corresponsione dell'emolumento di cui art.7 legge 362/99 – anno 2023.

- Congedo per maternità compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale art. 32 del d.lgs 151/2001 (art. 28, comma 3, CCNL 9 maggio 2022)
- Congedo per malattia figlio (30 gg) art. 47 d.lgs 151/2001- (art. 28, comma 4, CCNL 9 maggio 2022);
- Congedo per le donne vittime di violenza;
- Esami prenatali;
- Permessi per lutto, per matrimonio e per la partecipazione a concorsi ed esami nei giorni delle prove (art. 24 CCNL 9 maggio 2022)
- Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 25 del CCNL 9 maggio 2022);
- Permessi per citazione a testimoniare nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell'amministrazione;
- Permessi per funzioni di giudice popolare;
- Permessi sindacali retribuiti;
- Assenze previste dall'art. 4 comma 1 legge 53/2000 per eventi e cause particolari (decesso o documentata infermità del coniuge);
- Assenze di cui all'art. 33 comma 6 della legge 104/1992 per i dipendenti portatori di handicap grave;
- Assenze di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/1992 per l'assistenza a parenti o affini entro il terzo grado e conviventi con handicap grave;
- Assenze relative a cure per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Assenze per donazione di sangue e midollo osseo;
- Assenze per malattie dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio;
- Ricovero ospedaliero e relativa convalescenza;
- Day hospital, day surgery e relativa convalescenza;
- Formazione;
- Permessi studio (150 ore);
- Riposo compensativo;
- Permessi usufruiti ad ore;
- Esonero dal servizio ai sensi del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008 nella percentuale del trattamento temporaneo corrisposto;
- Incarichi di servizio (missioni, partecipazione a commissioni di esame);

